



EMENDAMENTI

DDL S. 506 Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane

Alleanza Cooperative Sociali Italiane

Agci Imprese Sociali, Confcooperative Federsolidarietà e Legacoopsociali hanno costituito, il 3 ottobre 2012, l'Alleanza delle Cooperative Italiane nel settore della cooperazione sociale. Il coordinamento del settore rappresenta oltre 10.000 tra cooperative sociali, imprese sociali e consorzi, 375mila persone occupate (di cui 35mila svantaggiate e la metà disabili). Sono 7 milioni le persone assistite. Numeri che fanno dell'Alleanza delle Cooperative Sociali oltre il 90% della cooperazione impegnata nel welfare

DDL S. 506 Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane

Emendamento 1

All'art. 2, comma 4, dopo le parole "del Comitato" sono aggiunte le seguenti: "nonché da tre rappresentanti degli organismi rappresentativi del terzo settore, della cooperazione sociale e delle imprese sociali."

Motivazione

L'emendamento integra la partecipazione del CIPA con tre rappresentanti delle organizzazioni maggiormente coinvolte nell'erogazione di servizi.

Emendamento 2

All'art. 2, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4 bis. Il CIPA consulta le parti sociali e gli organismi rappresentativi del Terzo settore periodicamente e, comunque, almeno una volta l'anno nonché in occasione dell'adozione dei Piani di cui al comma 3, lettera a). Al fine di formulare analisi e proposte per la definizione dei medesimi Piani e delle attività di cui alle lettere b) e c), il CIPA può costituire gruppi di lavoro con la partecipazione dei soggetti di cui al presente comma".

Motivazione

L'emendamento mira a promuovere maggiormente il coinvolgimento delle parti sociali e delle organizzazioni del terzo settore nelle azioni del CIPA definendo un contenuto minimo della partecipazione.

Emendamento 3

All'art. 4, comma 4, lettera g) le parole ", collocati presso le Case della comunità," sono soppresse.

Motivazione

La collocazione dei PUA esclusivamente all'interno delle case di comunità rischia di minare la diffusione degli stessi che possono essere collocati anche in altre unità di offerta per puntare sulla prossimità anche in relazione all'ampiezza delle aree territoriali.

Emendamento 4

All'art. 5, comma 2, lettera b), punto 2) modificare le parole: "di assistenti sociali e pedagogisti" con le seguenti "tutte le figure professionali occupate presso le organizzazioni pubbliche e private coinvolte nelle azioni previste dalla presente legge".

Motivazione

Il monitoraggio va effettuato per tutte le figure professioni quindi anche infermieri, Operatori socio sanitari, educatori etc. e per tutti i tipi di strutture pubbliche e private.

Emendamento 5

All'art. 5, comma 2, lettera h), punto 2) sono inserite infine le seguenti: "assicurando, su richiesta della persona non autosufficiente o di chi la rappresenta, il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, delle cooperative sociali e delle imprese sociali."

Motivazione

Nel definire il PAI è importante garantire la possibilità di intervenire agli enti attivi nella comunità di riferimento e da cui la persona anziana riceve già servizi.

Emendamento 6

All'art. 5, comma 2, lettera l) dopo il punto 3) aggiungere il seguente:

"4) il coinvolgimento degli enti del terzo settore, delle cooperative sociali e delle imprese sociali nell'offerta di servizi."

Motivazione

Le prestazioni indicate alla lettera l) sono in gran parte garantite da enti del terzo settore e cooperative sociali che vanno pertanto coinvolte per garantire le azioni previste.

Emendamento 7

All'articolo 5, comma 2, lettera a), punto 2) aggiungere infine: "consentendo la possibilità per gli enti del terzo settore, per le cooperative sociali e per le imprese sociali di coordinare tutte le azioni connesse".

Motivazione

Si propone di prevedere la possibilità che enti del terzo settore siano coinvolti in tutte le azioni connesse la regolarizzazione del lavoro di cura con attività di formazione, monitoraggio, coordinamento etc.

Emendamento 8

All'art. 4, comma 2, lettera o), la parola "revisione" sono sostituite dalle seguenti "aggiornamento".

Motivazione

La disciplina dell'accREDITAMENTO è stata di recente modificata sia per le strutture residenziali sia per l'ADI, pertanto non è necessaria una revisione, ma solo un coordinamento, se necessario, per coordinare le disposizioni, infatti un continuo cambiamento della disciplina e dei requisiti dell'accREDITAMENTO comporterebbe incertezza delle disposizioni e rischi di costi esorbitanti per i prestatori di servizi.

Emendamento 9

All'art. 4, comma 1 aggiungere dopo le parole "missione 5, componente 2, riforma 2" le seguenti:
"e Missione 6, componente 1"

Motivazione

La disposizione va coordinata anche con la riforma del sistema di assistenza territoriale e dell'assistenza domiciliare di cui alla Missione 6 del PNRR, come peraltro previsto anche in relazione alle coperture finanziarie di cui all'art. 8 del disegno di legge.

Emendamento 10

All'art. 4, comma 2 dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:

"p) i decreti di cui al comma 1 sono adottati coordinando le previsioni con quelle previste dai decreti legislativi previsti dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227 "Delega al Governo in materia di disabilità""

Motivazione

E' indispensabile il coordinamento con i decreti delegati previsti dalla legge sulla disabilità, non ancora emanati, per garantire le opportune sinergie evitando al contempo sovrapposizioni.